*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* Anno 137° — Numero 148

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 26 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



96A3933

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1996, n. 329.

**Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, nonché di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

Art. 1.

*Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.*

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995».

3. Nell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995».

4. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

5. Il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle imposte e dei contributi pagati dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento dovesse essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.

6. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «8-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «8-*ter*».

Art. 2.

*Società di comodo*

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Art. 3.

*Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi*

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Disposizioni in materia di ICI*

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

Art. 5.

*Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

6. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 264.

Art. 6.

*Proroga del termine per la chiusura della partita IVA*

1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 1996.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, sono prorogati al 28 febbraio 1997.

*Capo II*

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

*Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria*

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis*) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

*b)* nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data del 20 luglio 1994.

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono quelle dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 263; le disposizioni dei commi 4 e 5 sostituiscono quelle dell'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 264.

Art. 8.

*Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria*

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministra-

zione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puo far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero,».

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sostituiscono, rispettivamente, quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 264.

Art. 9.

*Gestioni fuori bilancio*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Art. 10.

*Fondi previdenziali*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

*Capo III*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 11.

*Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito». Nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

*b)* all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. La commissione di cui al comma 6 procede alle eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5 e promuove i conseguenti provvedimenti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.»;

*c)* all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

*d)* all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli

elenchi, da pubblicare secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del presente comma, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.

Art. 12.

*Modifiche alla disciplina sul processo tributario*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

*b)* all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»;

*c)* alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

*d)* l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Conciliazione giudiziale)*. - *1*. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

*2*. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

*3*. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

*4*. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

*5*. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

*6*. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

*7*. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

*e)* all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

*f)* all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

*g)* all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

*h)* all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,»;

*i)* all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

*l)* all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo», inserire le seguenti: «, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

«*196-bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.

Art. 13.

*Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

*b)* nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

*c)* nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

2. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0350

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1996, n. 330.

**Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare il piano di risanamento e di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Convenzione)*. — *1.* Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

*2.* La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sarà ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge finanziaria.

*3.* Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.».

3. Il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi è fissato per l'anno 1995 e per l'anno 1996 nelle misure indicate, rispettivamente, nella tabella *A* e nella tabella *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori

valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

Art. 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero a trasformarli in mutui a favore della medesima concessionaria, alle condizioni stabilite con decreto del Ministero del tesoro, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della redazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 agosto 1995.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in seguito alla rideterminazione di cui all'articolo 2, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«*1.* Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ed altresì con la titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.

Art. 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Art. 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale per gli anni 1994, 1995 e 1996 con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8 e le ore 21, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

*a)* precedenti attività di informazione di interesse generale;

*b)* affidabilità tecnica della proposta;

*c)* minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

*d)* investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed a lire 6 miliardi per il 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni medesimi e, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Per gli anni 1994 e 1995 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi per ciascuno dei predetti anni.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 93,6 miliardi, parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 26,4 miliardi, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalità e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.

2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.

Art. 12.

1. La tabella *A* allegata al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

| Qualifica o categoria | Unità |
|---|---|
| Dirigente generale | 8 (*) |
| Dirigente | 52 (**) |
| 9ª categoria | 165 |
| 8ª categoria | 186 |
| 7ª categoria | 285 |
| 6ª categoria | 750 |
| 5ª categoria | 223 |
| 4ª categoria | 276 |
| 3ª categoria | 105 |
| 2ª categoria | — |
| Totale | 2.050 |

(*) Di cui uno di livello *B* con funzioni di segretario generale

(**) Di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei dirigenti tecnici »

2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella *A* prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente portati in riduzione nelle consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, formulata di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasferirsi all'autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nei profili professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 28 dicembre 1995, prestava servizio in attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, prestava servizio in posizione di comando presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso, nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe loro spettato ove fossero stati inseriti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 aprile 1994. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1° settembre 1995, prestava servizio in posizione di comando presso le altre amministrazioni dello Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'avvio del servizio commerciale da parte del secondo gestore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema europeo in tecnica digitale, denominato GSM.

6. L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad attuare progetti volti al recupero dell'arretrato delle pensioni determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, destinando a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 13.

1. I direttori degli uffici circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione agli atti di gestione amministrativo-contabile di loro competenza, curano l'acquisizione delle entrate agli attinenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro, attraverso le sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 3)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

| Canone | Sovrapprezzo | Tassa di concessione governativa | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 144.195 | 8.000 | 5.385 | 158.000 |

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

| Categorie | Canone base | | Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo) | |
|---|---|---|---|---|
| | Radio | Televisione | Radio | Televisione |
| *a*) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle, residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso | 34.100 | 432.000 | 7.600 | 73.600 |
| *b*) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria, altre navi; aerei in servizio pubblico | 26.500 | 333.000 | 7.600 | 73.600 |
| *c*) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421 | 22.800 | 215.500 | 3.800 | 36.850 |

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

| Categorie | Canone base televisione | | | Canone supplementare | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuori della sala di proiezione e spettacolo | Nella sala di proiezione e spettacolo | Maggiorazione per posto | Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo | Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra | 432.000 | 432.000 | 960 | 6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria | 432.000 | 432.000 | 720 | 5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria | 432.000 | 432.000 | 480 | 4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |

| Categorie | Canone base televisione | | Maggiorazione per posto | Canone supplementare | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuori della sala di proiezione e spettacolo | Nella sala di proiezione e spettacolo | | Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo | Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria | 432.000 | 432.000 | 240 | 3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) | 333.000 | 333.000 | 120 | 2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Con potenza non superiore a 26 CV:

| Canone | Sovrapprezzo | Tassa di concessione governativa | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 28.600 | 2.700 | 1.080 | 32.800 |

3.2) Con potenza superiore a 26 CV:

| Canone | Sovrapprezzo | Tassa di concessione governativa | IVA | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 28.600 | 30.000 | 1.080 | 60.100 |

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

---

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 1, comma 3)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

| Canone | Sovrapprezzo | Tassa di concessione governativa | I.V.A. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 147.525 | 8.000 | 5.505 | 161.450 |

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

| Categorie | Canone base | | Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo) | |
|---|---|---|---|---|
| | Radio | Televisione | Radio | Televisione |
| *a*) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso | 34.900 | 441.950 | 7.750 | 75.300 |

| Categorie | Canone base Radio | Canone base Televisione | Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo) Radio | Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo) Televisione |
|---|---|---|---|---|
| *b*) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27.100 | 340.650 | 7.750 | 75.300 |
| *c*) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421 | 23.300 | 220.450 | 3.900 | 37.700 |

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

| Categorie | Canone base televisione: Fuori della sala di proiezione e spettacolo | Canone base televisione: Nella sala di proiezione e spettacolo | Maggiorazione per posto | Canone supplementare: Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo | Canone supplementare: Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra | 441.950 | 441.950 | 1.000 | 6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria | 441.950 | 441.950 | 750 | 5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria | 441.950 | 441.950 | 500 | 4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria | 441.950 | 441.950 | 250 | 3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda: stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) | 340.650 | 340.650 | 125 | 2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza non superiore a 26 CV e altri autoveicoli:

| Canone | Sovrapprezzo | Tassa di concessione governativa | I.V.A. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 29.275 | 2.700 | 1.105 | 33.500 |

3.2) Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza superiore a 26 CV e unità da diporto (navi, imbarcazioni, natanti):

| Canone | Sovrapprezzo | Tassa di concessione governativa | I.V.A. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 29.275 | 30.000 | 1.105 | 60.800 |

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

96G0351

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1996, n. 331.

**Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del Teatro alla Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei medesimi enti, nonché a favore del Teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto d'autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

*Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica

provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

*a)* denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

*b)* nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

*c)* sede legale;

*d)* elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

*e)* numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

*f)* contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

*Obbligo di pubblicazione del bilancio*

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero più di un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento, nell'anno di riferimento dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è corrisposto:».

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«*11-bis.* Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte del parlamentare interessato, certificata dalla Camera di cui è componente».

Art. 3.

*Sanzioni*

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui

all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

*Utilizzazione della Guardia di finanza*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

*Norme abrogate*

1 Sono abrogati:

*a)* gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416,

*b)* l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

*c)* il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

*d)* gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

*e)* il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

*f)* l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

*g)* l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

*h)* l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.

CAPO II

Art. 7.

*Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche*

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

Art. 8.

*Contributi straordinari ad enti lirici*

1. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

2 Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

Art. 9.

*Durata della protezione del diritto d'autore*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-*bis*, previsto dall'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempreché per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

5. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma e cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0352

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1996, n. 332.

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Interventi nel campo della ricerca*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purché a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995.

4. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1996.

5. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

*Interventi nel settore agricolo*

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1996.

4. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, numeri 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato.

5. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

6. Il comma 7-*bis* dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-*bis*, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

7. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3.

*Interventi nei settori produttivi*

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-*ter*, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla Commissione dell'Unione Europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.

5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

Art. 4.

*Previdenza e assistenza*

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.

3. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

4. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 5.

*Disposizioni in materia di profughi italiani*

1. Le disposizioni previste dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, si applicano anche per il periodo ricompreso tra il 1° marzo 1995 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1995, n. 295.

Art. 6.

*Interventi in materia sanitaria*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;

*b)* al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

*c)* al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

*b)* al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

4. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: «variazioni ed assestamento», le seguenti: «ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile».

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

8. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994»; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: «e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994».

9. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

10. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 agosto 1996.

11. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

12. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

13. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

### Art. 7.

*Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati*

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

### Art. 8.

*Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari*

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.

2. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo».

4. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Ordini di accreditamento).* — *1.* Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo

dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

*Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale*

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 10.

*Editoria speciale periodica per i non vedenti*

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

*Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna*

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'alinea è sostituito dal seguente:

«*1.* La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:»;

*b)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Art. 12.

*Proroga di termini di entrata in vigore*

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 73 *(Abrogazioni)*. — *1.* Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509

del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1° ottobre 1996.».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 *(Entrata in vigore)*. — *1.* La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1° ottobre 1996.».

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

FINOCCHIARO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0353

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1996, n. 333.

**Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Sezioni giurisdizionali*

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«*5.* Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

*5-bis.* L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella segreteria del giudice di appello la copia notificata dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

*5-ter.* Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è proposto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con

ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«*8-bis*. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo essere superiore a dieci unità.».

Art. 2.

*Termini per l'esercizio del controllo*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«*2*. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.».

2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

*Azione di responsabilità*

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.»;

*c)* dopo il comma *2-bis*, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, è aggiunto il seguente:

«*2-ter*. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 4.

*Sezioni riunite in sede non giurisdizionale*

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Art. 5.

*Sezione controllo Stato*

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«*10*. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

*10-bis*. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.».

Art. 6.

*Assegnazione di ufficio*

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Art. 7.

*Referendari e primi referendari*

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

*Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

1. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e adotta, anche delegando i relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, fatti salvi quelli che la legge stessa espressamente riserva al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**96G0354**

DECRETO-LEGGE 22 giugno 1996, n. **334.**

**Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Emittenti locali*

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

*Trasmissioni in forma codificata*

1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonché tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.

Art. 3.

*Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite*

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

Art. 4.

*Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri.*

1. È prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nonché delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997.

Art. 5.

*Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale.*

1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

2. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società

cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste.».

4. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

5. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

6. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*8*. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.».

7. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

8. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*18*. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.».

Art. 6.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Art. 7.

*Accesso ai servizi audiotex*

1. L'attivazione di utenze relative al servizio audiotex può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

3. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

4. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti di cui al comma 3, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 222.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**96G0355**

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1996, n. 335.

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani e per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché per accelerare gli interventi nelle aree depresse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica*

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 giugno 1996. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

*Interventi nel settore abitativo*

1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

5. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

Art. 3.

*Interventi in materia di opere pubbliche*

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

*2.* Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.».

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

6. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

8. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.».

10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità

orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

12. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

13. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 4.

*Interventi in campo ambientale*

1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«*1*. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda di autorizzazione allo maltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 30 giugno 1997.

4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine graeca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

5. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 30 giugno 1996.

6. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997». All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997». All'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».

7. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

Art. 5.

*Diritti aeroportuali*

1. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71, sono differiti al 31 dicembre 1996.

Art. 6.

*Attività di recupero edilizio nei centri urbani*

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco con propria ordinanza, individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304.

Art. 7.

*Finanziamento degli interventi edilizi nel comune di Napoli*

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. La disposizione del presente articolo sostituisce quella dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304.

Art. 8.

*Disposizioni in materia di lavori pubblici*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3 le parole: «15 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

*b)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse.».

2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**96G0356**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1996.

**Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (A.N.P.A.), ed in particolare l'art. 1-*ter*, comma 4, che prevede l'adozione dello statuto dell'A.N.P.A. stessa;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari 8ª della Camera dei deputati e 13ª del Senato, che hanno espresso parere favorevole sullo schema di statuto, la prima con l'ulteriore raccomandazione di esaminare l'opportunità di prevedere nello statuto il potere di revoca del presidente da parte del consiglio di amministrazione che lo ha eletto;

Ritenuto peraltro, che la detta raccomandazione non può trovare attuazione poiché il consiglio di amministrazione dell'A.N.P.A. è composto, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, lettera *a)* della citata legge n. 61 del 1994, di soli tre membri, ed è necessario assicurare continuità all'azione amministrativa;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

È approvato il seguente statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.).

Art. 1.

*Sede, personalità giuridica, vigilanza*

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.) negli articoli seguenti indicata con la sola denominazione di «Agenzia» — ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 2.

*Organi*

1. Sono organi dell'Agenzia previsti dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61:

*a)* il consiglio di amministrazione;

*b)* il presidente;

*c)* il direttore;

*d)* il collegio dei revisori.

Il presidente è eletto, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, lettera *a)*, dal consiglio di ammmistrazione, al proprio interno.

Art. 3.

*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione:

*a)* elegge il presidente;

*b)* stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e quelli per la realizzazione delle funzioni istituzionali in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;

*c)* approva, sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, il programma triennale di attività e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

*d)* delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;

*e)* approva la relazione del direttore sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati conseguiti;

*f)* delibera, su proposta del direttore, l'articolazione delle strutture operative sulla base di quanto disposto nel regolamento di cui all'art. 1-*ter* del comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

*g)* delibera sulla stipula degli accordi di programma e delle convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in attuazione dell'art. 1, commi 3, 4, 6, della legge istitutiva;

*h)* delibera i regolamenti interni;

*i)* delibera i contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale sulla base della contrattazione collettiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della previsione dell'art. 2, comma 4, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

*l)* delibera «su proposta del direttore» le nomine dei dirigenti;

*m)* delibera su ogni altro argomento che gli sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti;

*n)* nomina il segretario del consiglio scegliendolo tra i dirigenti dell'Agenzia.

Art. 4.

*Funzionamento del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dev'essere inviato ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni e, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al delegato della Corte dei conti e al direttore.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

*Elezioni del presidente*

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, nella seduta di insediamento, presieduta dal membro anagraficamente più anziano. Qualora tale maggioranza non sia conseguita nel corso della seduta di insediamento, ai fini esclusivi dell'elezione del presidente, sono convocate successive sedute, a non più di sette giorni di distanza l'una dall'altra.

La mancata elezione del presidente dopo la terza seduta successiva a quella di insediamento determina la condizione di scioglimento del consiglio di amministrazione ed il Ministro dell'ambiente procede a nuove designazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine della costituzione del nuovo organo.

2. Dell'avvenuta elezione del presidente e data comunicazione al Ministro dell'ambiente entro il termine di dieci giorni.

3. Il presidente, come sopra eletto, dura in carica per l'intero mandato del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

*Attribuzioni del presidente*

1. Il presidente:

*a)* ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, con facoltà di delega;

*b)* convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

*c)* sovrintende all'andamento generale delle attività dell'Agenzia;

*d)* adotta deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio nella riunione successiva;

*e)* redige, sulla base della relazione di cui all'art. 7, lettera *e)* del presente statuto, una nota informativa sull'attività dell'Agenzia, che trasmette al Ministro dell'ambiente;

*f)* esercita le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

Art. 7.

*Attribuzioni del direttore*

1. Il direttore dura in carica per cinque anni e può essere confermato per una sola volta.

2. Il direttore, oltre agli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente statuto:

*a)* partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;

*b)* dirige e coordina le strutture operative dell'Agenzia e ne risponde al presidente del consiglio di amministrazione;

*c)* predispone gli atti istruttori da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso;

*d)* predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative relazioni e del conto consuntivo e li sottopone al consiglio di amministrazione;

*e)* redige la relazione annuale sull'andamento delle attività dell'Agenzia e sui risultati conseguiti, da sottoporre al consiglio di amministrazione;

*f)* esercita ogni altro compito inerente la gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

Art. 8.

*Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.

2. Il collegio dei revisori:

*a)* effettua il riscontro sulla gestione dell'Agenzia ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

*b)* vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

*c)* esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza;

*d)* effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

*e)* riferisce tempestivamente al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro ed al presidente del consiglio di amministrazione sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 9.

*Disposizioni concernenti gli organi dell'Agenzia*

1. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di amministratore di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

2. La carica di direttore dell'Agenzia e il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia sono incompatibili con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione o industria, nonché con qualsiasi attività anche occasionale che possa entrare in conflitto con gli interessi ed i compiti dell'Agenzia.

3. La mancata cessazione di situazioni di incompatibilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto e, successivamente, entro sessanta giorni dalla nomina o dall'assunzione comporta il decadimento dalla carica o la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI

*Il Ministro dell'ambiente*
BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 355*

96A3937

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1996.

**Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1995, recante criteri e modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 4 dell'art. 27 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1995, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 192 del 18 agosto 1995, concernente i criteri e modalità di utilizzo del fondo, di cui al comma 4 dell'art. 27 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° gennaio 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, del succitato decreto- legge n. 97/1995, con il quale sono state inserite le seguenti «nell'esercizio finanziario 1995/1996» dopo le parole «una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata», di cui al citato art. 27, comma 4, del decreto-legge n. 26/1094;

Ritenuto, quindi, di fissare il termine per la presentazione delle istanze per le iniziative, di cui al succitato, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1995, da realizzarsi nell'anno 1996;

Considerato l'elevato numero di istanze pervenute per il sostegno alla programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea per l'anno 1995 e l'esiguità dello stanziamento e ritenuto, quindi, di estendere soltanto sino al 30 aprile 1996 la concessione del beneficio finanziario, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto 13 maggio 1995;

Ritenuto, altresì, opportuno limitare ad attività promozionali da svolgersi entro il 31 agosto 1996 la concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto 13 maggio 1995;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 29 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

Per le iniziative promozionali, di cui all'art. 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1995, da realizzarsi nell'anno 1996, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 settembre 1996.

Art. 2.

1. La dichiarazione di impegno per l'anno 1996 per le iniziative tendenti ad incrementare la domanda di spettacoli cinematografici nel periodo estivo, di cui all'art. 3, primo comma, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1995, è da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'elenco vistato della SIAE, di cui al terzo comma del medesimo art. 3, è da presentarsi entro il 30 settembre 1996.

Art. 3.

1. I contributi, di cui all'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1995, a sostegno della programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea, sono concessi per l'anno 1996 esclusivamente per la programmazione realizzata entro il 30 aprile 1996.

2. I contributi, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1995 a favore di attività promozionali a sostegno della programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea, sono concessi per l'anno 1996 per le attività realizzate entro il 31 agosto 1996.

Roma, 30 aprile 1996

*Il Sottosegretario di Stato:* D'ADDIO

*Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 77*

96A3979

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 maggio 1996.

**Integrazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 recante: «Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche»;

Ritenuto di dover provvedere a taluni adeguamenti e semplificazioni della normativa di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 aventi un valore sostanziale anche per l'incentivazione di eventuali nuove iniziative, al fine di favorire l'attuale ripresa del cinema nelle sale cinematografiche;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 29 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, è aggiunto il periodo seguente: «Per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento si terrà conto esclusivamente della rispondenza della documentazione presentata dagli interessati alle vigenti norme di sicurezza».

2. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è sostituito come segue:

«Art. 4. — Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si può autorizzare l'apertura di una sala monoschermo o di una multisala, per un numero di posti fino ad un massimo di 1.500, purché disti non meno di 1,5 km dalla più vicina sala monoschermo o da una sala con due schermi e non meno di 2,5 km dalla più vicina multisala con almeno tre schermi».

3. Nel secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole «non meno di 2 km in linea d'aria» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di 1 km».

4. Nel terzo comma dello stesso art. 5 le parole «aumentato del 30%» sono sostituite da «aumentato del 100%» e vengono eliminate le parole «e la distanza minima della più vicina sala operante è ridotta ad 1 km in linea d'aria». All'art. 5 è aggiunto il seguente comma: 4. Nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con oltre 50.000 abitanti ove agisca una sola sala cinematografica, può chiedersi l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 4 in luogo di quelle di cui al presente articolo.

5. Nel secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole «fino al 20%» sono sostituite dalle seguenti «fino al 40%».

6. Il quarto comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è così sostituito:

«Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art. 5 in tutti i comuni per un numero complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla più vicina sala operante e 5 km dal più vicino complesso multisala di almeno tre sale».

7. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è aggiunto il seguente periodo: «Le autorizzazioni al trasferimento possono essere concesse sulla base della comprovata sussistenza della relativa azienda di spettacoli cinematografici».

8. Nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole «2 km in linea d'aria» sono sostituite da «1 km».

9. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-*bis (Parere preliminare)*. — *1.* Ai fini della presentazione della domanda per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, l'interessato può richiedere alla autorità competente in materia di spettacolo la emissione di un parere preliminare non vincolante.

*2.* La richiesta di parere preliminare deve essere presentata alla autorità competente in materia di spettacolo ed inviata, per conoscenza, al comune. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

*a)* progetto di massima con relazione tecnica illustrativa, firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale e comprendente una planimetria

generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti fino ad una distanza di 100 metri dall'edificio da destinare o destinato a sala cinematografica. Per i progetti intesi a realizzare complessi multisala ai sensi dell'art. 6, comma 4 del presente decreto, la planimetria deve includere ed evidenziare le attività e le aree aventi le specifiche destinazioni indicate in detta disposizione;

*b)* carta topografica del comune, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con la indicazione precisa dell'area o del locale destinati a sala cinematografica;

*c)* se il richiedente non è proprietario dell'area o dell'immobile, dichiarazione autenticata del proprietario avente ad oggetto la disponibilità a vendere od a dare in locazione al richiedente l'area o l'immobile, individuati con i relativi identificativi catastali, ai fini della realizzazione della sala o multisala cinematografica;

*d)* nelle ipotesi di cui agli articoli 4, 5, 6, comma 4 e 8 del presente decreto, idoneo documento, sottoscritto da un tecnico, da cui risulti la distanza della nuova sala o multisala dal più vicino cinema;

*e)* certificato della SIAE, riferito al territorio del comune ed a quello della regione, attestante il numero delle sale, anche se facenti parte di un complesso multisala, che nell'ultimo anno o, in difetto, nel penultimo anno precedente quello della domanda, hanno svolto attività di programmazione cinematografica non occasionale, per tale intendendosi la effettuazione di pubblici spettacoli cinematografici per almeno centoventi giorni, nonché il numero delle sale che hanno iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata la domanda;

*f)* per le sale di particolare livello qualitativo, di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto, dichiarazione non revocabile di impegno a conformare la sala a tutte le caratteristiche stabilite da detta norma.

*3.* L'autorità competente in materia di spettacolo rilascia il parere preliminare sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. La commissione si pronuncia con riferimento ai criteri stabiliti dal presente decreto sulla base dei documenti indicati al precedente comma 2 e dei seguenti dati acquisiti e messi a disposizione dalla stessa autorità.

1) popolazione residente nel territorio del comune ed in quello della regione, indicata nel più recente Annuario ISTAT della popolazione e del movimento anagrafico;

2) elenco delle autorizzazioni di cui all'art. 31, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, rilasciate per il territorio del comune e della regione nel quadriennio solare antecedente e nell'anno in corso alla data di riunione della commissione.

*4.* La data di presentazione della domanda intesa ad ottenere il parere preliminare, purché accompagnata da tutta la documentazione prescritta dal secondo comma del presente articolo, è rilevante ai fini dell'ordine cronologico delle istanze per la concessione della autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. A tale effetto la istanza per il rilascio della autorizzazione deve essere presentata al comune entro il termine non prorogabile di nove mesi dalla data di comunicazione del parere preliminare favorevole. La presentazione della domanda deve conformarsi alle modalità ed ai criteri stabiliti dall'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, del presente decreto con esclusione della documentazione già inviata alla autorità competente in materia di spettacolo ai fini della espressione del parere preliminare.

*5.* Nell'esame delle istanze per il rilascio della autorizzazione, concernenti iniziative per le quali è stato espresso parere preliminare favorevole, la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni accerta, ai fini dell'ordine cronologico di cui al comma 4, che la documentazione sia coerente con quella considerata per il parere preliminare. I componenti tecnici della commissione verificano, con riferimento al parere espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la idoneità della documentazione trasmessa alla autorità competente in materia di spettacolo.».

10. Nei commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole «tre mesi sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». Ai commi 3 e 4 dello stesso art. 12 è aggiunta l'espressione «sentita la commissione apertura sale cinematografiche».

11. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-*bis (Decadenze)*. — *1.* All'esercente della sala cinematografica è fatto obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo ed al comune ogni periodo di sospensione della attività superiore ad un anno, specificandone il motivo. A pena di decadenza immediata della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre i trenta giorni successivi al primo anno di inattività e può essere validamente effettuata anche dal proprietario dell'immobile in cui la sala cinematografica è allocata.

*2.* La inattività della sala cinematografica per un periodo superiore ai due anni comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed è comunicata al comune.

*3.* In caso di cessazione della attività della sala cinematografica, il proprietario della azienda di spettacoli cinematografici può richiedere l'autorizzazione al trasferimento in altro sito del medesimo comune. La richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di due anni dalla data di cessazione dell'attività, ridotto ad un anno ove il proprietario dell'azienda sia anche proprietario del relativo immobile. Se la proprietà dell'azienda e quella dell'immobile fanno capo a soggetti diversi ed il

proprietario dell'azienda non si avvale, entro il termine stabilito, della facoltà di richiedere il trasferimento, il proprietario dell'immobile può richiedere, entro i dodici mesi successivi e con riferimento alla autorizzazione decaduta, l'autorizzazione per la riattivazione della sala. Nello stesso termine, il proprietario dell'immobile in cui svolgeva l'attività l'azienda trasferita ad altra sede può chiedere l'autorizzazione a riattivare la sala.

*4*. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:

*a)* la comunicazione di cui al comma 1, relativa alla sospensione di attività superiore ad un anno, deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b)* per le sale inattive alla data di entrata in vigore del presente decreto e non destinate ad altro uso, il periodo di due anni stabilito dal comma 2 ai fini della decadenza della autorizzazione ed i termini stabiliti nel secondo periodo del comma 3 per la presentazione delle istanze di trasferimento o di riattivazione della sala decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*c)* per le sale inattive da oltre due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprietario o, in caso di formale dichiarazione di rinuncia dello stesso, il locatario dell'immobile che non sia stato destinato ad altro uso, siano essi persona fisica o giuridica, può ottenere, su richiesta, l'autorizzazione alla riapertura della sala, a prescindere da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

*d)* per le sale inattive da oltre due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e dell'azienda di esercizio facciano capo al medesimo soggetto, se destinate ad altro uso dopo la cessazione dell'attività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo dichiara la decadenza dell'autorizzazione.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 maggio 1996

*Il Sottosegretario di Stato:* D'ADDIO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 398*

**96A3962**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 giugno 1996.

**Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria.**

### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota a firma congiunta del presidente della corte d'appello di Reggio Calabria e del procuratore generale presso la corte, n. 2828 dell'11 giugno 1996, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari della detta città non saranno in grado di funzionare nel giorno 15 giugno 1996 a causa della disinfezione dei locali disposta in seguito ai casi di encefalite virale verificatisi in Reggio Calabria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari della città di Reggio Calabria, nel giorno 15 giugno 1966, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 giugno 1996

p. *Il Ministro:* MIRONE

**96A3963**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1996.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000.**

### IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque Servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché un maxicertificato di nominali lire novemilanovecentosettantasettemilirdiseicentoventicinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° maggio 1996, a quella n. 10, di scadenza 1° novembre 2000.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro e con quattro fili metallici in senso orizzontale.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane», in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036741», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50%-1° novembre 1995/2000 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 26 ottobre 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556. convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 98,40 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1995 - Roma, 2 novembre 1995; seguono le diciture: «p. Il Dirigente Generale» (Lagona), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 813390 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 1° novembre 1995/2000 -

Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1994, n. 726 e D.M. 26 ottobre 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) - N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036741», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 1° novembre 1995/2000».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violacco;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: in viola-rosso;

per il maxicertificato da L. 9.977.625.000.000: in verde smeraldo - blu violaceo.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

*Il dirigente generale - capo del servizio*
GRILLI

96A3980

DECRETO 20 giugno 1996.

**Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 62.951 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro «zero coupon» (CTZ) fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 28 giugno 1996 e scadenza il 30 giugno 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 giugno 1998, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *b)*.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 28 giugno 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1996

*Il Ministro:* CIAMPI

**96A3981**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 giugno 1996.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montalcino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente alla piattaforma ampelografica e ad alcune modalità relative al processo produttivo del vino;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996;

Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati relativa ad alcune modalità del processo produttivo del vino;

Considerato che il Comitato ha ritenuto opportuno di non accogliere l'istanza sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983 e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1996

*Il dirigente:* ADINOLFI

---

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO DI MONTALCINO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC «Rosso di Montalcino» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.

I vigneti iscritti all'albo del vino DOCG «Brunello di Montalcino» sono utilizzabili anche per produrre vino DOC «Rosso di Montalcino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dal relativo disciplinare di produzione del vino DOCG «Brunello di Montalcino».

Le uve provenienti da vigneti iscritti separatamente all'albo del vino DOCG «Brunello di Montalcino» con l'indicazione «Vigna» possono mantenere tale indicazione all'atto della scelta vendemmiale come DOC «Rosso di Montalcino». Le uve e i vini derivati devono essere mantenuti separati sui registri obbligatori di cantina.

I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo dei vigneti Rosso di Montalcino a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato dell'organo regionale competente.

La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Rosso di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene;

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino, per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC «Rosso di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 3.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5%. Qualora venga utilizzato il termine «Vigna» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino DOC «Rosso di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Nel caso di rivendicazione di una «Vigna» non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» può essere ottenuto anche per passaggio di classificazione dal vino DOCG «Brunello di Montalcino» in corso di elaborazione, sempreché il vino rispetti le norme del presente disciplinare di produzione.

La resa rimane quella della categoria di provenienza.

Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una «Vigna», tale rivendicazione può essere mantenuta.

Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po' tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino DOC «Rosso di Montalcino» non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione.

Art. 7

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375, litri 0,500, litri 0,750, litri 1,500, litri 3, litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo «Bordolese», di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino DOC «Rosso di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

È vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.

**96A3946**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 maggio 1996.

**Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale è stata istituita una commissione di studio per meglio definire l'assetto istituzionale dell'area umanistica;

Vista la relazione della suddetta commissione;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale, relativi all'istituzione della nuova facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella II dell'ordinamento didattico universitario;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo che può rilasciare le lauree ed i diplomi universitari di seguito elencati:

laurea in scienze della comunicazione;

laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;

diploma universitario in tecnica pubblicitaria.

Art. 2.

I corsi di laurea in scienze della comunicazione ed in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo già esistenti ed attivati o previsti nei piani di sviluppo dell'università, presso la facoltà di lettere e filosofia, magistero, sociologia e scienze politiche, potranno trasformarsi, con le procedure di cui alla legge n. 341/1990, in autonome facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1996*
*Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 61*

**96A3964**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1996.

**Modificazione alle istruzioni relative alla dichiarazione ICI per l'anno 1995, approvate con decreto ministeriale del 14 febbraio 1996.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996, con il quale è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di dichiarazione, agli effetti dell'ICI, degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Considerato che, per esigenze di semplificazione, occorre modificare le predette istruzioni relativamente all'abitazione principale del soggetto residente che ha fruito nell'anno 1995 dell'aliquota ridotta deliberata dal comune;

Visto il comunicato del Ministero delle finanze del 7 giugno 1996, pubblicato sui quotidiani del successivo 8 giugno;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Non costituisce causa di variazione e quindi non determina, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 1995, l'applicazione all'abitazione principale del soggetto residente dell'aliquota ridotta deliberata dal comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

*Il Ministro:* VISCO

96A4022

## MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 giugno 1996.

**Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio provvedimento 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1995, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 1996 la possibilità di dispensazione, in regime di Servizio sanitario nazionale, delle specialità medicinali elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1997 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27 maggio 1996;

Dispone:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1997, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1994, n. 94, nonché tutte le altre specialità successivamente classificate nella fascia A con nota 37, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 giugno 1996

*Il Presidente:* BINDI

96A4021

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995, con il quale la tabella XV-*ter* viene adeguata ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed al decreto del presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 184;

Visto l'ultimo comma dell'art. 3 della sopracitata tabella tramite il quale i competenti organi accademici, nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, possono deliberare indirizzi alternativi in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 17 gennaio 1996, intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in psicologia con inserimento nello statuto della tabella XV-*ter* di cui al sopracitato decreto ministeriale e l'istituzione di un quinto indirizzo in psicologia sociale e dello sviluppo;

Vista la proposta del senato accademico del 22 gennaio 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica tecnologica con nota del 28 maggio 1996, prot. n. 760, in merito al riordino del corso di laurea in psicologia ed all'inserimento dell'indirizzo in psicologia sociale e dello sviluppo;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

*Articolo unico*

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di magistero», l'art. 62 del vigente statuto, relativo alla laurea in psicologia, è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

3 - Laura in psicologia.

Art. 62. — Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

indirizzo di psicologia sociale e dello sviluppo.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 63. — Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;
M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;
M04X Storia contemporanea;
M05X Discipline demoetnoantropologiche;
M08A Storia della filosofia;
M08E Storia della scienza;
M09A Pedagogia generale;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Sociologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
Q05A Sociologia generale;
S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove è istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 64. — Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'Università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze e condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) Triennio - *Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;
L09A Glottologia e linguistica;
M09A Pedagogia generale;
M09C Didattica;
M09F Pedagogia sperimentale;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica.

B) Triennio - *Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
K05C Cibernetica;
L09A Glottologia e linguistica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M08E Storia della scienza;
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
S01A Statistica.

C) Triennio - *Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia delle sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) Triennio - *Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.*

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità;

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia delle sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

Art. 65. — Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria i competenti organi deliberano l'attivazione di un quinto indirizzo del corso di laurea in psicologia di: psicologia sociale e dello sviluppo.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, due annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M10A Psicologia generale, una annualità;

M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari:

B01B Fisica;

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
N07X Diritto del lavoro;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N17X Diritto penale;
P01B Politica economica;
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05G Sociologia della devianza;
S01A Statistica;
S03B Statistica sociale.

Per quanto riguarda le cinque annualità opzionali, il consiglio di corso di laurea, predisporrà per gli studenti percorsi didattici preferenziali.

Art. 66. — Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria i competenti organi accademici potranno deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, ulteriori indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 67. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 68. — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 1996

*Il rettore:* BAUSOLA

*Il direttore amministrativo:* MOLINARI

96A3890

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 14 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mamadou Bamboun Kaba, ambasciatore della Repubblica di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Callixte François Xavier d'Offay, ambasciatore della Repubblica delle Seychelles (con residenza a Parigi), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. George Sasara Chasala, ambasciatore della Repubblica del Botswana (con residenza a Bruxelles), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gabriel Koiba Pepson, ambasciatore della Papua Nuova Guinea (con residenza a Bruxelles), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kenneth George Anthony Hill, ambasciatore di Giamaica (con residenza a Ginevra), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

96A3954

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante: «Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio».

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante «Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3965

### Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.».

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3966

**Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore».**

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3967

**Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».**

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3968

**Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».**

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3969

**Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata».**

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3970

**Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali».**

Il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 27 aprile 1996.

96A3971

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione al liceo artistico statale I di Milano ad accettare una donazione**

Con decreto prot. n. 1270 Div. I, datato 7 maggio 1996, del prefetto di Milano, il liceo artistico di via Hajech in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta da autori diversi, di alcune opere d'arte del valore complessivo di L. 6.850.000.

96A3957

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Conferimento di decorazioni al valor militare**

Con decreti del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1996, sulla proposta del Ministro per la difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

*Medaglia di bronzo*

Cap. f. (par) spe RSU Ferdinando Salvati, nato il 12 marzo 1957 a Torino. — Ufficiale incursore paracadutista addetto alle informazioni militari presso il comando dell'operazione umanitaria ONU di «Peace Keeping» in Somalia, si offriva volontario per partecipare ad una pericolosa missione di ricognizione nella quale veniva coinvolto in un'imboscata condotta da miliziani somali. Benché più volte ferito svolgeva efficace azione di fuoco dimostrando freddezza e lucidità, consentendo ad altri elementi del nucleo di raggiungere riparo. Incurante del fuoco avversario tentava, contemporaneamente, di stabilire un contatto radio per chiedere rinforzi ma, vistane l'impossibilità, riprendeva la sua azione di fuoco rimanendo ulteriormente ferito. Caduto prigioniero manteneva un comportamento esemplare, ignorando le sofferenze causategli dalle ferite riportate e sostenendo i militari che avevano condiviso la sua sorte. Chiaro esempio di alto senso del dovere, indomita determinazione ed elevate doti di ardimento. — Mogadiscio, 18 luglio 1994.

*Croci al valor militare*

Magg. Roberto Fenu, nato il 25 novembre 1953 a Siniscola. — Nel corso di una ricognizione nei pressi di Chamaa (Libano meridionale) per svolgere, quale ufficiale osservatore ONU, assegnato al «Gruppo osservatori militari italiani in Libano», un'indagine su un'esplosione precedente e valutarne direttamente gli effetti, veniva investito dallo scoppio di una mina antiuomo, riportando gravi e permanenti lesioni che comportavano, successivamente, la necessità dell'amputazione chirurgica dell'arto destro al di sotto del ginocchio. Dopo l'incidente, benché gravemente ferito, coordinava le operazioni di soccorso, preoccupandosi prioritariamente di tutelare l'incolumità degli altri componenti la pattuglia nel timore della presenza di altre mine dimostrando, in tale frangente, coraggio e serenità d'animo. Esempio di elevato senso del dovere ed altruismo. — Chamaa (Libano meridionale), 17 febbraio 1994.

Cap. f. (cr.) RNU Emilio Sen, nato il 1° ottobre 1958 a Nuova Deli. — Ufficiale carrista addetto alle operazioni presso il comando dell'operazione umanitaria ONU di «Peace Keeping» in Somalia. Si offriva volontario per partecipare ad una pericolosa missione di ricognizione. Coinvolto in un'imboscata condotta da miliziani somali, rispondeva prontamente ed efficacemente al fuoco, dimostrando grande autocontrollo e lucidità. Privo di riparo, incurante del fuoco avversario proseguiva la sua azione di fuoco consentendo ad altri elementi della pattuglia di raggiungere riparo. Caduto prigioniero manteneva un comportamento esemplare. Chiaro esempio di dedizione al dovere, sprezzo del pericolo ed elevate virtù militari. — Mogadiscio, 18 luglio 1994.

96A3955

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.21043 XVJ(881) del 30 aprile 1996, gli artifici pirotecnici denominati:

Bomba sferica cal. 75, art. 757 - Stelle argento + verde;

Bomba sferica cal. 75, art. 758 - Stelle tremolante bianco + rosso;

Bomba sferica cal. 75, art. 759 - Stelle tremolante bianco + viola;

Bomba sferica cal 75, art. 763 - Stelle giallo brillante;

Bomba sferica cal 75, art. 764 - Stelle rosso brillante;

Bomba sferica cal. 75, art 765 - Stelle verde brillante,

Bomba sferica cal 75, art. 766 - Stelle oro + blu;

Bomba sferica cal. 75, art. 775 - Stelle pioggia argento;

Bomba sferica cal. 100, art. 1060 - Stelle giallo brillante;

Bomba sferica cal. 100, art 1061 - Stelle rosso brillante;

Bomba sferica cal. 100, art. 1062 - Verde brillante;

Bomba sferica cal. 100, art 1064 - Stelle pioggia oro;

Bomba sferica cal 100, art. 1065 - Stelle pioggia argento;

Bomba sferica cal. 100, art. 1082 - Stelle bianco intermittente;

Bomba sferica cal. 125, art. 1260 - Stelle giallo brillante;

Bomba sferica cal. 125, art. 1261 - Stelle rosso brillante;

Bomba sferica cal. 125, art. 1262 - Stelle verde brillante,

Bomba sferica cal. 125, art. 1264 - Stelle pioggia oro,

Bomba sferica cal. 125, art. 1265 - Stelle pioggia argento;

Bomba sferica cal. 125, art. 1282 - Stelle bianco intermittente,

che la ditta Panzera S.a.s di G. Panzera & C. intende produrre nella propria fabbrica in Carignano (Torino), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4215.XVJ(917) del 18 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Romano Trac 2», che la ditta Romano Ignazio intende produrre nel proprio stabilimento in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 4082 XVJ(912) del 18 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Lily Magnolia Big 100 effetti», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C.4084.XVJ(914) del 18 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Assorted Shell 36 effetti», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

96A3958

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 27 maggio 1996 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla «Magazzini generali di Suzzara S.r.l.», con sede in Suzzara (Mantova), via Mazzini, 10, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1996 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla «Speda S.r.l.», con sede in Asti, corso Venezia, 170, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1996, alla «So.Ge.Mar S.p.a.», con sede in Lucernate di Rho (Milano) ed ivi esercente un magazzino generale di deposito, è stata revocata l'autorizzazione relativa ad un'area di circa 8.750 mq, comprendente i fabbricati numeri 16 e 17.

La medesima società è stata altresì autorizzata a demolire il capannone n. 6 e ad utilizzarne l'area di mq 405 in regime di magazzino generale allo scoperto.

96A3956

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 25 giugno 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1535,15 |
| ECU | 1896,22 |
| Marco tedesco | 1000.43 |
| Franco francese | 295,28 |
| Lira sterlina | 2363,82 |
| Fiorino olandese | 892,58 |
| Franco belga | 48,619 |
| Peseta spagnola | 11,899 |
| Corona danese | 259,80 |
| Lira irlandese | 2425,54 |
| Dracma greca | 6,325 |
| Escudo portoghese | 9,743 |
| Dollaro canadese | 1130,28 |
| Yen giapponese | 14,063 |
| Franco svizzero | 1212,89 |
| Scellino austriaco | 142,14 |
| Corona norvegese | 234,32 |
| Corona svedese | 231,34 |
| Marco finlandese | 329,50 |
| Dollaro australiano | 1215,22 |

96A4045

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Annullamento dell'estratto del decreto n. P.P.T./196 concernente autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.**

L'estratto decreto n. P.P.T./196 del 20 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996, a pag. 55, seconda colonna, relativo alla specialità medicinale DERMODIS pomata tubo 30 g 5%, A.I.C. n. 027040031 è annullato, mentre resta in vigore per la medesima specialità medicinale il precedente provvedimento n. 565/1995 del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995.

96A3995

**Annullamento dell'estratto del decreto n. P.P.T./197 concernente autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.**

L'estratto decreto n. P.P.T./197 del 20 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996, a pag. 56, prima colonna, relativo alla specialità medicinale PERNEXIN FOLINICO 10 flaconcini monodose da 15 ml per uso orale, A.I.C. n. 025942018 è annullato, mentre resta in vigore per la medesima specialità medicinale il precedente provvedimento n. 566/1995 del 25 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995.

96A3996

## FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

### Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1996 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1996-giugno 1996:

cedola n. 14 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,119% netto;

cedola n. 11 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 4,944% netto;

cedola n. 12 del prestito obbligazionario 1990/1998 opzione a tasso variabile nella misura del 4,944% netto,

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

*Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1996 è risultato pari al 9,820%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1996, è risultato pari a 8,928%;

*c)* la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 9,374% equivalente al tasso semestrale del 4,58%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1996, scadenza 1° gennaio 1997, cedola n. 15, un interesse lordo del 5% pari ad un rendimento del 4,375% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

*Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1996 è risultato pari a 9,468%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1996, è risultato pari a 8,928%;

*c)* la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 9,198% equivalente al tasso semestrale del 4,5%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1996, scadenza 1° gennaio 1997, cedola n. 12, un interesse lordo del 4,75% pari ad un rendimento del 4,156% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

*Prestito obbligazionario 1990/1998 per la quota parte opzionata a tasso variabile.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di aprile e maggio 1996 è risultato pari a 9,468%;

*b)* per la lira interbancaria di cui all'art. 6, punto B, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di aprile e maggio 1996, è risultato pari a 9,3161%;

*c)* la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 9,3918% equivalente al tasso semestrale del 4,591%.

In conseguenza, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1996, scadenza 1° gennaio 1997, cedola n. 13, un interesse lordo del 4,85% pari ad un rendimento del 4,244% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

*N.B.:* I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

96A3959

# CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1995

### ATTIVO

| N. | Voce | | Importo |
|---|---|---|---|
| | **Gestione propria:** | | |
| 1 | Cassa | L. | 372.759.697 |
| 2 | C/c frutt col Tesoro per la gest del risp postale | L. | 109.059.632.389.102 |
| 3 | C/c frutt col Tesoro per il serv.dei cc/cc postali | L. | 17.614.303.828.305 |
| 4 | C/c infrutt. col Tesoro per la gestione principale | L. | 6.268.538.329.584 |
| 5 | C/c infrutt. con l'Ente "Poste Italiane" | L. | 387.564.189.810 |
| 6 | Titoli: | | |
| | - della gestione | L. | 2.111.153.695.944 |
| | - del fondo di riserva | L | 2 194.470.722.046 |
| 7 | Partecipazioni | L. | 7.658.333.000 |
| 8 | Prestiti: | | |
| | - con fondi propri | L. | 125.081.497.597.019 |
| | - con fondi cc/cc postali | L. | 17.760.850.602.147 |
| | - in cartelle | L. | 54.656.963.612 |
| | - in obbligazioni | L. | 7.207.781.553.135 |
| | - in valuta | L. | 1.955.846.727.348 |
| 9 | Mobili e immobilizzazioni tecniche: | | |
| | - costi sospesi | L. | 25.100.910.585 |
| | - beni inventariati | L. | 57.701 805.584 |
| 10 | Immobili del fondo di riserva: | | |
| | - del risparmio postale | L. | 1 |
| | - della gestione | L. | 3.832.000.001 |
| 11 | Ristrutturazione immobile del fondo di riserva | L. | 30.374.206.114 |
| 12 | Debitori | L. | 9.572.375.790.024 |
| 13 | Ratei attivi: | | |
| | - su titoli della gestione | L. | 77.325.209.901 |
| | - su titoli del fondo di riserva | L. | 100.110.833.785 |
| | - su partecipazioni | L. | 360.000.000 |
| 14 | Crediti verso gestioni a rend. proprio: | | |
| | - Edilizia residenziale | L. | 1.268.924.750.372 |
| | - Agensud | L. | 0 |
| 15 | Ordini di riscossione da introitare | L. | 574.753.190 |
| | **Totale** | L. | 300.841.007.960.304 |
| | **Gestioni speciali:** | | |
| 16 | CC/cc infrutt. col Tesoro per l'edil. resid. | L. | 29.783.669.137.242 |
| 17 | Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro | L. | 4.593.138.140.844 |
| 18 | Titoli: | | |
| | - I. N. P. S. | L. | 1.465.731.600 |
| | - F.I.O. art. 52 L. 526/82 | L. | 294.413.618.366 |
| | - Fondo art. 6 L. 346/74 | L. | 37.114.159.200 |
| 19 | Prestiti: | | |
| | - L. 910/86 | L. | 1.413.735.001.525 |
| | - L. 891/86 | L. | 1.063.796.910.551 |
| 20 | Debitori: | | |
| | - L. 910/86 | L. | 635.477.707 |
| | - L. 891/86 | L. | 96.525.123.241 |
| | - L. 784/86 | L. | 0 |
| 21 | Ratei attivi: | | |
| | - su titoli art. 52 L. 526/82 | L. | 17.352.548.850 |
| | - su titoli art. 6 L. 346/74 | L. | 872.198.750 |
| | - su titoli I.N.P.S | L. | 36.643.295 |
| 22 | Perdite esercizi precedenti delle gest. speciali: | | |
| | - L. 910/86 | L. | 274.643.641.036 |
| | - L. 891/86 | L. | 0 |
| 23 | Perdite delle gestioni speciali: | | |
| | - delle Ferrovie in conces. L. 910/86 | L. | 3.175.334.777 |
| | **Totale** | L. | 338.421.880.817.288 |
| | **Conti d'ordine:** | | |
| 24 | Titoli in deposito: | | |
| | - presso Amm.ne centrale | L. | 346.743.442.867 |
| | - presso Uffici prov li | L. | 623.652.851.900 |
| | - di Enti correntisti | L. | 283.036.298.000 |
| | **Totale** | L. | 339.675.013.210.055 |

## PASSIVO

| N. | Voce | | Importo |
|---|---|---|---|
| | **Gestione propria:** | | |
| 1 | Depositanti a risparmio | L. | 45.264 879.087 080 |
| 2 | Portatori di buoni postali fruttiferi | L. | 151 755 555.773.486 |
| 3 | Obbligazioni EFIM | L. | 2 170 437 000 000 |
| 4 | Obbligazioni IRI | L. | 5.000.000 000 000 |
| 5 | Mutui in valuta | L. | 1.317.514.072.787 |
| 6 | Cartelle di credito com. e prov. in circol | L. | 29.999.825.000 |
| 7 | Depositi in numerario e di affrancazione | L. | 1.504.126 536 270 |
| 8 | Banca Europea Investimenti | L. | 886.291.428 |
| 9 | Debiti verso correntisti | L. | 672.402.318.740 |
| 10 | Debiti verso la gestione autonoma annessa ex "Agensud" | L. | 412.747.849.032 |
| 11 | C/c con l'Ente "Poste Italiane" servizio cc/cc postali | L. | 48.220.020.000 003 |
| 12 | Mutui da somministrare: | | |
| | - con fondi propri | L. | 23 687.772.899 278 |
| | - con fondi cc/cc postali | L. | 156.239.681.067 |
| 13 | Cartelle estratte | L. | 30.000 000.000 |
| 14 | Creditori | L. | 7.317.975.500.459 |
| 15 | Ratei passivi: | | |
| | - su cartelle | L. | 3.000.000.000 |
| | - su affrancazioni | L. | 7.426.658 |
| | - su obbligazioni EFIM | L. | 62.400.063 750 |
| | - su prestito estero | L. | 19.757.513.971 |
| | - su provvigioni passive alla Banca d' Italia | L. | 162.782 775 |
| 16 | Mandati inestinti | L. | 1 398.666.629.747 |
| 17 | Fondi ammortamento: | | |
| | - immobili del fondo di riserva | L. | 1.264.560.000 |
| | - ristrutturaz. immobili fondo di riserva | L. | 9.887.435.028 |
| | - mobili ed immobilizzazioni tecniche | L. | 40.921.447 611 |
| 18 | Fondo Accantonamento futuri oneri Buoni P.F. | L. | 50.000.000.000 |
| | **Totale** | L. | 289.126.624.694.170 |
| | **Gestioni speciali:** | | |
| 19 | Debiti verso gestioni a rendic proprio: | | |
| | - Edilizia residenziale | L. | 29.783.669.137.242 |
| | - S.I R. | L. | 0 |
| 20 | Debiti verso correntisti: | | |
| | - Metanizzazione L. 784/80 | L. | 930.716.784.841 |
| | - Fondo per infrast. reg.li art. 56 L. 526/82 | L. | 1.120.966.072.145 |
| | - Fondo Tesoro L.95/95 (ex L. 44/86) | L. | 1.326.391.166.739 |
| 21 | Debiti verso Istituti Speciali di Credito L. 910/86 | L. | 1.227.967.117.287 |
| 22 | Mutui da somministrare: | | |
| | - L. 910/86 | L. | 588.397.937 077 |
| 23 | Contributi da somministrare: | | |
| | - L. 784/86 | L. | 232.755.641.485 |
| 24 | Fondi di rotazione: | | |
| | - art. 6 L. 346/74 | L. | 941.832.561.389 |
| | - art. 52 L. 526/82 | L. | 339.635.274.447 |
| 25 | Fondi patrimoniali (I.N.P S.) | L. | 1.955.565.572 |
| 26 | Utili degli esercizi precedenti delle gest. speciali: | | |
| | - L. 891/86 | L. | 15.111.354.203 |
| 27 | Utili delle gestioni speciali: | | |
| | - del fondo titoli art. 6 L. 346/74 | L. | 4.894.288.956 |
| | - del F.I.O. art. 52 L. 526/82 | L. | 44.772.133.484 |
| | - dell'I.N.P.S. | L. | 73.286.580 |
| | - della L. 891/86 | L. | 17.340.400.172 |
| 28 | Creditori: | | |
| | - L. 891/86 | L. | 80.000 |
| | - L. 910/86 | L. | 12.217.230.880 |
| | - L. 44/86 | L. | |
| | - L. 784/86 | L. | 206.000 |
| | - L 526/82 art. 52 | | 3.415.585 |
| 29 | Mandati inestinti | L. | 162.628.275.735 |
| | **Totale** | L. | 325.877.974.623.989 |
| 30 | Fondo di dotazione | L. | 6.398.161.001.292 |
| 31 | Riserve | L. | 6.138.161.058.923 |
| | **Totale** | L. | 338.414.298.684.204 |
| 32 | **Utile netto della gestione** | L. | 7.283.933 084 |
| | **Conti d'ordine:** | | |
| 32 | Depositanti in titoli | L. | 970.396.294.767 |
| 33 | Enti per titoli in deposito | L. | 283.036 298.000 |
| | **Totale** | L. | 339.675.013.210.056 |

**Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994**
**della sezione Autonoma ex «AGENSUD»**

## ATTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | C/c 20119 infruttifero "Cassa DD.PP. - Fondo ex AGENSUD" | L. | 841.071.871 |
| 2 | Crediti verso il Tesoro per le anticipazioni | L. | 0 |
| 3 | Crediti verso il Tesoro per gli interessi sulle anticipazioni | L. | 80.594.686.700 |
| 4 | Debitori | L. | 5.029.261.968 |
| 5 | Crediti verso Cassa DD.PP. per versamenti Tesoro | L. | 412.747.849.032 |
| | **Totale** | L. | 499.212.869.571 |

## PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Debiti verso la Cassa DD.PP. | L. | 0 |
| 2 | Creditori | L. | 5.029.261.968 |
| 3 | Mandati inestinti | L. | 2.969.645.180 |
| 4 | Fondo ex AGENSUD | L. | 491.213.962.423 |
| | **Totale** | L. | 499.212.869.571 |

## Situazione al 31 dicembre 1994
## della sezione Autonoma per l'Edilizia residenziale

### ATTIVO

| | Voce | | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassa D P. conti correnti: | | |
| | - c/c 20104 infrutt. ex Gescal | L. | 21.018.430.423.321 |
| | - c/c 20103 infrutt. - contr. stat. per l'edil. sovv. e conv. | L. | 7.553.861.779.562 |
| | - c/c 20114 infrutt. - programmi straord. di edil. abitat. | L. | 127.456.331.451 |
| | - c/c 20100 art. 45 L. 865/71 - infrutt. - acquisiz. aree | L. | 60.389.745.458 |
| | - c/c 20112 con il Tesoro art. 3 L. 94/82 | L. | 260.217.429.418 |
| | - c/c 20105 infruttifero L. 52/76 | L. | 75.080.617.781 |
| | - c/c 20120 infruttifero art. 5 L. 179/92 | L. | 688.232.810.251 |
| 2 | C/C fruttifero con la Cassa D.P. art. 2 l. 94/82 | L. | 14.073.979.562 |
| 3 | Prestiti: | | |
| | - agli I.A.C P. | L. | 1.476.546.798.280 |
| | - a Comuni art. 2 L. 94/82 | L. | 361.748.506.603 |
| | - a Comuni art. 3 L. 94/82 | L. | 212.169.411.969 |
| | - a Comuni art. 5 L. 179/92 | L. | 30.681.711.255 |
| 4 | Anticipazioni al Tesoro | L. | 1.000.000.000.000 |
| 5 | Titoli del fondo di riserva | L. | 27.383.004.398 |
| 6 | Debitori per rate di ammortamento: | | |
| | - Enti | L. | 7.699.301.233 |
| | - Stato (contrib.) | L. | 348.202.784 |
| 7 | Debitori: | | |
| | - per interessi su titoli del fondo di riserva | L. | 2.274.228.208 |
| | - vari | L. | 3.415.824.996 |
| | - ordini di riscossione da introitare | L. | 0 |
| | **Totale** | L. | 32.920.010.106.520 |
| | **Conti d'ordine:** | | |
| 8 | Titoli di Enti correntisti in gestione | L. | 2.583.900 |
| | **Totale** | L. | 32.920.012.690.420 |

### PASSIVO

| | Voce | | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassa D.P.: | | |
| | - Debiti verso Cassa per prestiti a I.A.C.P. | L. | 1.272.072.938.688 |
| | - c/c fruttifero 9% per prestiti art. 2 L. 94/82 | L. | 0 |
| | - spese di amministrazione | L. | 10.925.791.246 |
| 2 | Mutui da somministrare: | | |
| | - agli I.A.C.P. e art. 2 Legge 94/82 | L. | 226 839.738.255 |
| | - art. 3 Legge 94/82 | L. | 243.437.366.122 |
| 3 | Ministero LL.PP. C.E.R. contr. edil. sovv.ta: | | |
| | - cc/cc 20104 L. 865/71-166/75-513/77-457/78-94/82-118/85 | L. | 21.831.792.461.415 |
| | - cc/cc Enti vari ed ex INCIS | L. | 3.862.633.883 |
| | - c/c 20103 - contributi statali | L. | 359.504.435.318 |
| | - c/c 20103 - contrib. statali lavoratori agricoli | L. | 22.378.580.926 |
| | - c/c 20103 - art. 2 L. 94/82 - X comma | L. | 40.613.866.035 |
| | - Legge 52/76 | L. | 74.835.570.481 |
| 4 | Ministero LL.PP. C.E.R. contr. edil. conv.ta: | | |
| | - c/c 20103 limiti impegno art. 36 - L. 457/78 | L. | 5.092.418.897.776 |
| | - c/c 20103 limiti impegno art. 37 - L. 457/78 | L. | 375.239.070.205 |
| | - c/c 20103 limiti impegno art. 38 - L. 457/78 | L. | 47.736.207.258 |
| | - c/c 20103 limiti impegno art. 9 - L. 25/80 | L. | 1.044.524.061.557 |
| | - c/c 20103 - art. 2, comma 2, L. 179/92 | L. | 297.033.400.284 |
| | - c/c 20103 - art. 2, comma 1, L. 179/92 | L. | 13.169.000.000 |
| 5 | Ministero LL.PP. C.E.R. programmi speriment. edil: | | |
| | - art. 4 Legge 94/82 | L. | 261.026.596.355 |
| 6 | Ministero LL.PP. C.E.R. programmi straordinari edil: | | |
| | - art. 2 Legge 94/82 | L. | 129.636.919.635 |
| 7 | Fondi Tesoro per acquisizione aree: | | |
| | - art. 45 Legge 865/71 | L. | 60.389.745.458 |
| 8 | Fondi Tesoro per acquisizione aree: | | |
| | - art. 3 Legge 94/82 | L. | 332.760.978.494 |
| | - art. 5 Legge 179/92 | L. | 688.232.810.251 |
| 9 | Mandati inestinti | L. | 292.010.105 |
| 10 | Creditori vari | L. | 9.642.186.279 |
| | **Totale** | L. | 32.438.365.268.026 |
| 11 | Fondo di riserva: | | |
| | - art. 12 Legge 457/78 | L. | 184.437.081.426 |
| 12 | Fondo disponibile: | | |
| | - art. 12 Legge 457/78 | L. | 273.902.337.881 |
| | **Totale** | L. | 32.896.704.686.333 |
| 13 | Utile dell'esercizio | L. | 23.305.421.187 |
| | **Conti d'ordine:** | | |
| 14 | Enti correntisti per titoli in gestione | L. | 2.583.900 |
| | **Totale** | L. | 32.920.012.690.420 |

96A3997

## UNIVERSITÀ DI VERONA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare e per la disciplina sottoindicati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico disciplinare: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», disciplina «psicologia dello sviluppo».

La disciplina di cui al presente avviso è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A3973

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./156 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «PERIACTIN», alla pag. 56, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... è effettuata presso l'officina della Boots ...», leggasi: «... è effettuata *anche* presso l'officina della Boots ...».

96A4001

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./167 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «PEVARYL», alla pag. 58, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «*Sanssen* Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. *Sanssen* ... della *Sanssen* Pharmaceutica N.V. ...», leggasi: «*Janssen* Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. *Janssen* ..., della *Janssen* Pharmaceutica N.V. ...».

96A4002

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./175 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «GENTAMICINA SOLFATO», alla pag. 58, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... *Sesto S. Giovanni (Milano), via Carducci n. 27* ...», leggasi: «... *Milano, viale F. Testi, 330* ...».

96A4003

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./178 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «DEPAKIN», alla pag. 59, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... Sanofi *Pharma S.A., Gentilly, Francia* ...», leggasi: «... Sanofi *Winthrop Parigi* ...».

96A4004

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./183 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «DEPARIN», alla pag. 59, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... *DEPARIN»,* leggasi: «*DEPAKIN»,* inoltre dove è scritto: «... Sanofi *Pharma S.A., Gentilly, Francia* ...», leggasi: «... Sanofi *Winthrop Parigi* ...».

96A4005

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./179 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «GLICEROLO», alla pag. 59, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Specialità medicinale: GLICEROLO», leggasi: «*farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: GLICEROLO*», inoltre dove è scritto: «... *della specialità medicinale* sopra *indicata* ...», leggasi: «... *del farmaco preconfezionato prodotto industrialmente* sopra *indicato* ...».

96A4006

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./124 del 29 aprile 1996, concernente la specialità medicinale «ERYFER», alla pag. 16, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... Hoechst *Marion Roussel S.p.a.* ...», leggasi: «... Hoechst *AG rappresentata in Italia dalla Hoechst Marion Roussel S.p.a.,* ...».

96A4007

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./128 del 26 aprile 1996, concernente la specialità medicinale «BRONCHENOLO», alla pag. 17, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: « BRONCHENOLO», leggasi: «BRONCHENOLO *TOSSE*».

96A4008

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./132 del 26 aprile 1996, concernente la specialità medicinale «PROFASI HP», alla pag. 17, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... è effettuata presso i Laboratoires Serono ...», leggasi: «... è effettuata *anche* presso i Laboratoires Serono ...».

96A4009

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./151 del 29 aprile 1996, concernente la specialità medicinale «HALDOL DECANOAS», alla pag. 20, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... Janssen Pharmaceutica *M.V.*», leggasi: «... Janssen Pharmaceutica *N.V.* ...».

96A4010

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./44 del 20 marzo 1996, concernente la specialità medicinale «ENZYMINA», alla pag. 56, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «*ENZYMINA*», leggasi: «*EUZYMINA*».

96A4011

## *ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità numero P.P.T./163 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «GLUCOPHAGE», alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... sono effettuati presso l'officina farmaceutica ...», leggasi: «... sono effettuati *anche* presso l'officina farmaceutica ...».

96A3999

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./161 dell'8 maggio 1996, concernente la specialità medicinale «BROXOL», alla pag. 57, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sono effettuati presso l'officina ...», leggasi. «... sono effettuati *anche* presso l'officina ...».

**96A4000**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

## MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n 270 del 18 novembre 1995)

### MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonche del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

| | | Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga | Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga |
|---|---|---|---|
| **Annunzi commerciali** | | | |
| *Testata* | (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe | **L. 114.000** | **L. 132.000** |
| *Testo* | Per ogni riga o frazione di riga | **L. 38.000** | **L. 44.000** |
| **Annunzi giudiziari** | | | |
| *Testata* | (riferita alla sola tipologia dell'inserzione. ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe | **L. 30.000** | **L. 35.000** |
| *Testo* | Per ogni riga o frazione di riga | **L. 15.000** | **L. 17.500** |

**N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.**
**Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995)

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 360.000** | **L. 720.000** |
| Abbonamento semestrale | **L. 220.000** | **L. 440.000** |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | **L. 1.550** | **L. 3.100** |

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati e compresa l'IVA 19%

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . . . . L. 211.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . L. 120.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . . . . L. 49.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . . . . . . . L. 118.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 410.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 8 0 9 6 *

**L. 1.400**